Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

# IL SINDACO PRESIDENTE F.to Dott. Paolo SOLITO

# IL SEGRETARIO COMUNALE F.to (Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI)

|  | BBLICAZIONE ne è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorni consecutivi. |  |  |
|--|--|--|--|
| L'IMPIEGATO ADDETTO  IL MESSO NOTIFICATORE  F.to  Anne Nils Stefantes  | IL RESPONSABILE F.to (Sig.ra Rosanna VIVA)   |  |  |
| Per copia conforme all'originale.  |  |  |  |
| Sogliano Cavour, li  | IL RESPONSABILE  ( Sig.ra VIVA Rosanna )   |  |  |
| INVIO DELLA D  | ELIBERAZIONE   |  |  |
| ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 de al Sig. Prefetto di Lecce ai sensi dell'art. 135 de   | •  |  |  |
| ESECUTIVITA' DELI  La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione | , c.4 D. Lgs. 267/2000).   |  |  |
| Sogliano Cavour, li 19 MT. 2018  |  |  |  |
|  | IL SEGRETARIO COMUNALE F.to ( Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI )                 |  |  |
|  |  |  |  |



Provincia di Lecce
Prot. 20160005760 del 22-09-2016
Uff. carico SEGRETERIA
P
Cat Class

# COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

# N. 139 DEL 19/09/2016

Oggetto: AVVIO PROCEDURA NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU.-

## PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, Nº267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.to Geom. Salvatore FIORE

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pres Ass

L'anno *duemilasedici*, il giorno *diciannove* del mese di *settembre* alle ore *12,00* nella solita sala di adunanza, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Paolo SOLITO e con l'intervento dei Sigg.

|    |                  |                |           | * 103 | 4 855 |
|----|------------------|----------------|-----------|-------|-------|
| 1) | SOLITO           | Paolo          | Sindaco   | SI    |       |
| 2) | MAGNOLO          | Luciano Biagio | V.Sindaco | SI    |       |
| 3) | BRUNETTA D'AMATO | Federico       | Assessore | SI    |       |
| 4) | VALENTINI        | Nicola         | Assessore | SI    |       |
| 5) | MASCIULLO        | Rossella       | Assessore | SI    |       |

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso:

- che in data 06/09/2010 veniva affidato e avviato il servizio di raccolta RR.SS.UU, alla Ditta GIAL PLAST S.r.l. da Taviano;
- che con provvedimento del Sindaco n. 27 del 30/12/2011 si ordinava la prosecuzione del Servizio di cui sopra, sino alle determinazioni adottate dal Consorzio Ato Le/2;
- che la Legge regionale n. 24/2012, in attuazione della normativa nazionale e nell'ottica di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza, ha disciplinato l'erogazione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati all'interno degli Ambiti territoriali ottimali (ATO);
- che la pianificazione regionale poi, al fine di consentire una massimizzazione dei servizi e sulla scorta delle previsioni della medesima Legge regionale n. 24/2012, ha provveduto a definire i perimetri territoriali degli Ambiti di raccolta ottunale (ARO); perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- che, dunque, in virtù della Legge regionale n. 24/2012, a seguito della perimetrazione degli ARO, i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dovranno essere forniti non più su base strettamente comunale bensì su base d'ambito ARO, per mezzo di un unico operatore economico individuato con apposita procedura ad evidenza pubblica;
- che il Comune di Sogliano Cavour è compreso all'interno dell'ARO 5/LE, di cui è Comune capofila Galatina in cui vi è sede dell'Assemblea di ARO, attualmente insieme ai Comuni di Bagnolo del Salento, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Martano, Martignano, Melpignano, Palmariggi, Sogliano Cavour, Sternatia e Zollino;
- che, tuttavia, i Comuni ricadenti nel perimetro dell'ARO 5/LE hanno maturato un ritardo relativamente alle scadenze temporali previste per l'attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'intero ambito di appartenenza;
- che, di conseguenza, con D.G.R. n. 1169 del 10.6.2014 la Giunta Regionale ha attivato le procedure sostitutive di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. n. 24/2012, nominando l'Ing. Domenico Lovascio quale Commissario ad acta;
- che, visto il ritardo maturato dall'organo di governo ARO circa l'avvio della procedura di affidamento dei servizi in oggetto a livello d'ambito e in vigenza del divieto di cui all'art. 24, comma 1, della L.R. n.24/2012, secondo cui a partire dalla data di entrata in vigore della medesima legge (24.08.2012) è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, questo Ente ha provveduto a garantire tali fondamentali servizi in ambito comunale avvalendosi dello strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. n.152/2006;

#### Considerato:

- che sussiste l'indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale, investita di una questione in cui oggetto di approfondimento sono state proprio le problematiche scaturenti dal divieto per i Comuni pugliesi di indire nuove gare per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti (art. 24 L.R. Puglia n.24/2012), ritiene che tale divieto non tleve essere considerato come operante sine die, bensì deve essere considerato cogente esclusivamente per i Comuni associati in ARO che hanno proceduto ad indire la gara o hanno avviato il procedimento per l'affidamento dell'intero servizio nei termini prescritti dalla legge (Deliberazione n. 17 del 12.11.2014);
- che l'ANAC, inoltre, ha precisato che, nelle more dell'indizione della gara d'ambito, per il Comune facente parte dell'ARO ritardatario rispetto alle scadenze prefissate per la gestione unificata vi è la possibilità di affidare il servizio "mediante procedura ad evidenza pubblica, anche negoziata d'urgenza, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 163/2006 (ora art. 63 c. 2 lett.c D.Lgs 50/2016), prevedendo l'inserzione nel contratto di una clausola di risoluzione espressa e/o anticipata, in caso d'aggiudicazione al gestore unico d'ambito in data anteriore alla scadenza contrattuale; ciò in presenza di una comunicazione preventiva alla Regione sulla necessità di affidare con urgenza il servizio a un nuovo gestore, selezionato con gara, e in assenza di un diniego espresso da parte della stessa":
- che la posizione dell'ANAC prende le mosse dalla necessaria disapplicazione dell'art. 24 L.R. Puglia n.24/2012, inteso nel senso dell'imposizione di un divieto assoluto di indire gare *sine die*, in favore della normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- che il Giudice amministrativo ha evidenziato che le norme di cui all'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. Puglia n.24/2012, se non interpretate nei ristretti limiti di vietare ai Comuni di indire e aggiudicare gare solo a partire dall'effettivo avvio della gestione dei servizi in oggetto a livello d'ambito, si pongono in contrasto con la normativa comunitaria e, pertanto, devono essere disapplicate, poiché "durante il regime transitorio, così come prevede la normativa nazionale ... ai Comuni non può ritenersi sottratta la possibilità di indire gare pubbliche per l'individuazione del gestore del servizio di igiene urbana" (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 30.10.2014, n. 1282);

## Dato atto:

- che il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 2403 del 09.03.2015 a firma del Commissario ad acta Ing. Domenico Lovascio inviata all'Ufficio Comune di ARO 5/LE, ha precisato che "nelle more dell'avvio della gestione del servizio «umico» di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani le fimzioni in materia sono esercitate dai Comuni singolarmente", con esclusione di qualsiasi facoltà dell'Assemblea ARO di svolgere un ruolo attivo nella procedura di affidamento in oggetto, in quanto l'esercizio della funzione di organizzazione di tali servizi è obbligatorio per i Comuni ai sensi della normativa nazionale;
- che anche il Giudice amministrativo ritiene sussistente tale competenza per l'Amministrazione comunale, avendo affermato che "i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio con procedura di evidenza pubblica, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore. Durante il regime transitorio, quindi, in base alla legislazione nazionale, i Comuni non sono privati del potere di organizzare il servizio di igiene urbana in attesa che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità" (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 30.10.2014, n. 1282);

- che il Servizio Ciclo Riffuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 3177 del 26.03.2015, indirizzata ai Comuni pugliesi, nell'invitare quest'ultimi alla scrupolosa osservanza della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza e della disciplina regionale nella specifica materia, ha segnalato il sopra richiamato indirizzo espresso dall'ANAC, secondo il quale il divieto di cui all'art. 24, comma 1, L.R. n. 24/2012 per i Comuni di indire nuove gare per l'affidamento dei servizi in oggetto per il rispettivo territorio comunale di pertinenza deve ritenersi operante nel caso in cui i Comuni ricadenti nel medesimo ARO procedano ad indire la gara o avviino il procedimento per l'affidamento dell'intero servizio su base d'ambito nei termini e nelle forme di legge, "ciò al fine di evitare l'affidamento contemporaneo del medesimo servizio in favore di diversi gestori, a condizioni non omogenee, da parte dei comuni del medesimo ambito territoriale di raccolta" (Deliberazione ANAC n. 21 del 12,11,2014);
- che sussiste l'estrema urgenza di provvedere, determinata da eventi imprevedibili per questa Stazione appaltante, rappresentati dall'improrogabilità dell'ordinanza n. 27 del 30/12/2011 dato il lungo periodo di gestione dei servizi in oggetto da parte dell'attuale gestore,
- che, quindi, sussistono i presupposti per l'avvio di una procedura negoziata d'urgenza senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. art. 63 c. 2 lett.c D.Lgs 50/2016;
- che, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all' art. 63 c. 6 del D.Lgs 50/2016, si ritiene opportuno, comunque, far precedere tale procedura dall'esperimento di un'apposita indagine di mercato, da effettuarsi tramite la pubblicazione di un avviso pubblico volto all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati all'affidamento in oggetto;
- che il contratto di appalto di affidamento dei servizi in oggetto dovrà contenere, in rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC, apposita clausola di risoluzione anticipata espressa in caso di avvio della gestione dei medesimi servizi da parte dei Comuni dell'ARO 5/LE in forma associata ovvero di qualsiasi altro organo sovra comunale;
- che i lavori relativi al Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica) sono stati ultimati e che, pertanto, è opportuno prevedere le modalità di gestione dello stesso;

Tenuto conto che, per poter procedere in modo corretto all'espletamento dell'intera procedura di gara, in via preliminare, è necessario predisporre un nuovo studio del territorio comprensivo dei costi di gestione e delle modalità organizzative dei servizi inerenti lo spazzamento, la raccolta ed il trasporto dei RR.SS.UU., oltre alla gestione del Centro di Raccolta Comunale; studio che sia rispondente agli obiettivi posti dalla normativa vigente in materia;

Preso atto che questo Ente non annoverando tra i propri dipendenti alcuna figura tecnica o, comunque, che abbia competenza specifica circa la problematica di cui all'oggetto è necessario dare mandato al resp.te del Settore LL.PP. di conferire incarico a consulente esperto in materia ambientale per la predisposizione di un nuovo Piano di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei RR.SS.UU. e relativo capitolato. Speciale d'Appalto, atti propedeutici all'espletamento di una nuova gara per l'affidamento del Servizio di che trattasi ed alla predisposizione del regolamento per la gestione del Centro di Raccolta Comunale;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, necessario continuare a garantire il fondamentale ed obbligatorio servizio di gestione dei rifiuti in ambito comunale per il periodo di tempo strettamente necessario all'avvio della gestione unificata d'ambito, si esprimono i seguenti indirizzi;

#### Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso;

### **DELIBERA**

#### i seguenti indirizzi:

- 1. Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l'avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché la gestione del centro Comunale di raccolta, in riferimento al territorio comunale di Sogliano Cavour, tramite procedura negoziata d'urgenza ai sensi dell'art. art. 63 c. 2 lett.c D.Lgs 50/2016, con il preventivo esperimento di un'apposita indagine di mercato, da effettuarsi tramite la pubblicazione di un avviso pubblico volto all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati all'affidamento in oggetto;
- 2. Di dare atto che nel contratto di appalto dovrà essere inserita, in rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC, apposita clausola risolutiva espressa secondo la quale il medesimo contratto avrà termine prima della scadenza ivi pattuita nel caso di avvio del medesimo servizio da parte dei Comuni dell'ARO 5/LE in forma associata o di qualsiasi altro organo sovra comunale;
- 3. Dare mandato al resp.le del Settore LL.PP. di conferire incarico a consulente esperto in materia ambientale per la predisposizione di un nuovo Piano di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei RR.SS.UU. e relativo capitolato Speciale d'Appalto, atti propedeutici all'espletamento di una nuova gara per l'affidamento del Servizio di che trattasi ed alla predisposizione del regolamento per la gestione del Centro di Raccolta Comunale;
- 4. Di incaricare il resp.le del Settore LL.PP. per i successivi provvedimenti di competenza.

Dichiarare, previa votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensì dell'art. 134 comma 4 del D.L. 267/00.